



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

N.R.G.E. 1006 /2017

**DELEGA**

per il compimento di tutte le operazioni di vendita di cui all'art. 591 bis c.p.c. e per gli adempimenti di cui agli artt. 596 e 598 c.p.c.;

**avv. SILVIA VIANCO , con studio in Torino, Via Pastrengo n.17**

1) **dispone** che l'avviso di vendita, redatto secondo quanto disposto dagli artt. 569, 570 e 591 bis c.p.c., sia pubblicato entro il termine di due mesi dalla comunicazione del presente provvedimento

2) **dispone** che il delegato provveda alla pubblicazione sul Portale delle vendite Pubbliche (accessibile agli indirizzi <https://portalevenditepubbliche.giustizia.it>; <https://venditepubbliche.giustizia.it> <https://pvp.giustizia.it>) dell'avviso di vendita e di tutta la documentazione necessaria secondo le specifiche tecniche consultabili sullo stesso portale **almeno 50 giorni prima dell'udienza di vendita** (pubblicazione che sostituirà la pubblicazione dell'avviso di vendita sull'albo del Tribunale) e così provveda per i successivi tentativi di vendita

3) **dispone che il creditore a carico del quale sono stati posti gli oneri pubblicitari o i creditori muniti di titolo esecutivo** provvedano al pagamento del contributo unificato di € 100,00 per ciascun lotto posto in vendita e trasmettere al delegato i documenti necessari per attestare l'avvenuto pagamento (documenti indispensabili affinché il delegato proceda alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale) **almeno 60 giorni prima di ciascuna udienza di vendita;**

4) **rappresenta** che il delegato potrà procedere alla pubblicazione in mancanza di pagamento del contributo unificato **solo** se tutti i creditori costituiti hanno diritto all'esenzione o alla prenotazione a debito;

5) **evidenzia** che ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c. *“Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal Giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'art. 630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la*



*pubblicità sul portale non è stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell'art. 161 quater delle disposizioni di attuazione del presente codice”;*

6) **manda** al delegato, in caso di mancata o di ritardata pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale, di trasmettere il fascicolo all'ufficio

7) dispone che la pubblicità straordinaria sia fatta, omesso in ogni caso il nominativo del debitore e di eventuali soggetti terzi, secondo le seguenti modalità:

- a) almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione dell'avviso di vendita integrale, del suo estratto e della perizia sui siti internet [www.astalegale.net](http://www.astalegale.net) [www.asteimmobili.it](http://www.asteimmobili.it) e [www.tribunale.torino.it](http://www.tribunale.torino.it);
- b) in caso di determinazione del prezzo base per la vendita in misura pari o superiore a €. 50.000,00, mediante pubblicazione dell'avviso di vendita per estratto sul Newspaper Aste Digitale;

(gli adempimenti inerenti alla pubblicità dovranno essere richiesti - a cura del professionista delegato e con spese a carico del creditore precedente - almeno 70 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte alla società Astalegale.net);

8) dispone che le offerte ai sensi dell'art. 571 c.p.c. siano presentate ed esaminate e la gara tra gli offerenti e l'eventuale incanto abbiano svolgimento presso lo studio del delegato con modalità non telematica;

9) dispone che il creditore di cui al punto 7 versi al delegato a titolo di fondo spese la somma di € 500,00;

10) che il deposito di tutte le somme relative alla presente procedura avvenga su c/c bancario intestato alla procedura, sul quale il professionista delegato potrà liberamente operare, presso Unicredit, Agenzia di Torino;

11) **autorizza il delegato** a chiedere al perito stimatore la trasmissione delle fotografie già poste a corredo della relazione di stima in formato .jpeg o in altro formato utile alla pubblicazione sul Portale;

12) autorizza il delegato ad eseguire a mezzo PEC tutte le comunicazioni destinate ai soggetti costituiti e le notifiche ai creditori iscritti muniti di indirizzo PEC;

13) che il professionista delegato completi le operazioni delegate entro il termine di 24 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di vendita;

14) **dispone** che le operazioni di vendita **proseguano con le modalità sopra descritte (non telematiche) anche in data successiva al 10.04.18** ritenendo che la loro modifica ad operazioni di vendita in corso possa essere di ostacolo alla sollecita definizione della procedura.

Si comunichi.



Torino, 12/04/2018

Il Giudice dell'Esecuzione

Sabrina Gambino

